

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019,

“526. Per l’attività di compilazione e trasmissione per via Telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n. 1124, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di Euro 25.000.000, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le Regioni e le province autonome in sede di predisposizione della Proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al Fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale Importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

527. Quota parte dei trasferimenti dell’INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il Personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i Fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata Integrativa.

528. Quota parte dei trasferimenti dell’INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i Rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la Quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina Generale.

529. L’importo di cui al comma 526 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell’incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all’INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel Biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell’INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici legati all’incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all’INAIL e gli infortuni e le Malattie professionali denunciati non può comunque superare l’importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato d’inflazione.

530. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia Professionale.

531. Per i **certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018** si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 Dicembre 2007 tra l’INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria.

L’onere del trasferimento di cui al comma 526 a carico del bilancio dell’INAIL è determinato sulla base della spesa media del triennio 2014-2016 per l’attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.

532. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi Telematici, è a carico del bilancio dell’INAIL per l’attività di Certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto.”